Messaggio

concernente l'accordo con il Liechtenstein che completa il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

del 16 gennaio 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale relativo all'accordo con il Liechtenstein del 26 novembre 1990 che completa il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 gennaio 1991

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Il Trattato concluso il 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein include il Liechtenstein nel territorio doganale svizzero e quindi nel nostro territorio economico. Oltre alla legislazione federale in materia doganale, è pure applicabile al Liechtenstein la legislazione federale in ogni altra materia, purché l'unione doganale lo richieda. Poiché i trattati commerciali o doganali conclusi dalla Svizzera si estendono al Liechtenstein, il Principato non può concludere, separatamente, trattati commerciali o doganali. L'accordo del 26 novembre 1990 che completa il Trattato del 1923 permetterà al Liechtenstein di concludere autonomamente convenzioni internazionali o di aderire a organizzazioni internazionali alle quali appartiene anche la Svizzera.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein - Trattato d'unione doganale - (RS 0.631.112.514) include il Liechtenstein nel territorio doganale svizzero. In virtù dell'articolo 4 del Trattato, oltre alla legislazione federale in materia doganale, è pure applicabile al Liechtenstein la legislazione federale in ogni altra materia, purché l'unione doganale lo richieda. Rimangono salve le disposizioni che impongono prestazioni finanziarie alla Confederazione. La legislazione federale applicabile comprende segnatamente le disposizioni sull'importazione, sull'esportazione, sul transito e sulla produzione di merce. Viene in tal modo garantito che solo le merci conformi alle prescrizioni svizzere varchino la frontiera aperta e non controllata fra la Svizzera e il Liechtenstein. La legislazione applicabile comprende parimenti gli accordi internazionali relativi a tali materie conclusi dalla Svizzera. L'articolo 7 del Trattato di unione doganale prevede espressamente che i trattati commerciali e doganali conclusi dalla Svizzera vengano applicati al Liechtenstein allo stesso modo che in Svizzera. Secondo l'articolo 8, il Principato non conclude, separatamente, trattati doganali o commerciali con Stati terzi.

Il protocollo del 4 gennaio 1960 relativo all'applicazione al Principato del Liechtenstein della Convenzione istitutiva dell'Associazione economica di libero scambio (RS 0.632.315.14) include il Liechtenstein nell'AELS senza che il Principato ne sia Parte contraente. Analogamente, l'accordo aggiuntivo del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera (RS 0.632.401.6) estende tale accordo di libero scambio al Liechtenstein, senza che il Principato diventi Parte contraente.

Nell'ambito dei lavori per l'integrazione europea, il Liechtenstein si adopera per mantenere la sua specificità e tiene a salvaguardare egli stesso i suoi interessi. Da qualche tempo, prende parte alle conferenze dei ministri dell'AELS senza esserne membro e partecipa, con una propria delegazione, ai negoziati sullo Spazio economico europeo (SEE). Per rafforzare la propria posizione, il Principato si propone di aderire come membro a pieni diritti all'AELS. Poiché la convenzione AELS è un trattato commerciale e doganale, il Liechtenstein non potrebbe aderirvi se non venisse modificato il Trattato di unione doganale. Sondaggi effettuati presso Stati membri dell'AELS hanno dimostrato che non vi sono riserve di principio riguardo a tale adesione. La presente revisione parziale del Trattato d'unione doganale deve rendere possibile l'adesione del Liechtenstein all'AELS e ad altre convenzioni e organizzazioni che perseguono scopi di politica economica, segnatamente la liberalizzazione del commercio e l'integrazione economica, a condizione che la Svizzera ne faccia ugualmente parte.

12 Corso dei negoziati

All'inizio dei negoziati, condotti nel 1990 in due fasi, vennero discusse più varianti, quali un'interpretazione autentica del trattato d'unione doganale, un accordo per il caso particolare dell'AELS o una soluzione più generale. Fu convenuto che la soluzione migliore fosse quella contenuta nell'accordo completivo del 26 novembre 1990. Essa corrisponde alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione del 9 gennaio 1978 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (RS 0.783.595.14). In effetti il Liechtenstein è da una parte membro dell'Unione postale universale e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e, dall'altra, vincolato, in virtù dell'articolo 4 di tale convenzione, agli accordi conclusi dalla Svizzera con gli Stati terzi nel campo delle PTT.

2 Parte speciale

21 Commento all'accordo

211 Apprezzamento dell'accordo

Le disposizioni dell'articolo 8^{bis}, da inserire nel Trattato d'unione doganale, tengono conto degli interessi dei due Stati. Fintanto che la liberalizzazione nel campo multilaterale si limitava essenzialmente alla circolazione delle merci, non vi era nessun problema né riguardo alle relazioni bilaterali né ai rapporti con gli Stati terzi. L'estensione al Liechtenstein degli accordi commerciali e doganali bilaterali e multilaterali disciplina il movimento delle merci in modo soddisfacente per il Paese stesso, la Svizzera e gli Stati terzi. Le difficoltà sorgono tuttavia quando, nell'ambito dell'AELS e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 (GATT) nonché di accordi fra la Svizzera e la CEE, vengono conclusi accordi che non concernono, o concernono solo in parte, il movimento di merci e non sono di conseguenza coperti dal Trattato di unione doganale. Materie quali ad esempio la protezione dell'ambiente, i servizi, i trasporti, la proprietà intellettuale e la ricerca possono entrare in linea di conto. In questi campi, il Liechtenstein non è vincolato da accordi conclusi dalla Svizzera con Stati terzi, sicché possono sorgere delicati problemi di delimitazione. Nell'interesse della certezza del diritto, anche verso gli Stati terzi, è necessaria una regolamentazione generale che escluda le incertezze relative ai diritti e agli obblighi del Liechtenstein. Il nuovo articolo 8bis del Trattato di unione doganale garantisce che il Liechtenstein possa essere Parte contraente alle convenzioni o membro di organizzazioni di cui anche la Svizzera è parte. D'altra parte, il Liechtenstein deve, se del caso, rispondere degli obblighi e dei diritti che ne derivano, anche se non sono coperti dal Trattato di unione doganale nei rapporti bilaterali. In tal modo la Svizzera non può essere resa responsabile di una posizione del Liechtenstein diversa dalla sua nelle materie non coperte dal Trattato d'unione doganale. Nei campi che invece ne sono coperti, il Liechtenstein rimane vincolato dalle convenzioni concluse dalla Svizzera, anche se non ne fa parte.

212 Commento alle singole disposizioni

L'articolo 1 contiene la nuova disposizione da introdurre nel Trattato di unione doganale come articolo 8^{bis}.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.

3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

L'accordo non comporta spese particolari e non ha ripercussioni sull'effettivo del personale.

4 Programma di legislatura

Nonostante non figuri espressamente nel programma di legislatura 1987-1991 il progetto fa parte dei problemi da trattare nell'ambito dell'integrazione europea (FF 1988 I 339 e segg., in particolare 429).

5 Relazioni con il diritto europeo

Gli Stati membri dell'AELS e della commissione della CEE non hanno obiezioni riguardo ad una partecipazione indipendente del Liechtenstein all'Associazione economica di libero scambio e ai negoziati sullo Spazio economico europeo. Per la Svizzera, la posizione indipendente del Liechtenstein non comporta svantaggi poiché il Principato rimane vincolato dagli obblighi internazionali della Svizzera che derivano dall'unione doganale.

6 Costituzionalità

La costituzionalità dell'accordo deriva dall'articolo 8 della Costituzione, che dà alla Confederazione il diritto di concludere trattati con gli Stati terzi. La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 85, numero 5 della Costituzione. L'accordo costituisce solamente un complemento del Trattato di unione doganale del 1923, che, secondo l'articolo 41, può essere denunziato in qualsiasi momento con un anno di preavviso. Non prevede inoltre l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non comporta un'unificazione multilaterale del diritto. Il presente accordo non sottostà quindi al referendum ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

Decreto federale

relativo all'accordo con il Liechtenstein che completa il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 1991¹⁾, decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'accordo firmato il 26 novembre 1990 fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che completa il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

4028

Accordo

con il Liechtenstein che completa il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe del Liechtenstein

hanno deciso di completare il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein e hanno a tal fine nominato loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

L'Ambasciatore Mathias Kraft,

Capo della Direzione del diritto internazionale pubblico

Sua Altezza il Principe regnante del Liechtenstein:

Sua Altezza il Principe Nikolaus del Liechtenstein,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Principato del Liechtenstein,

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein è completato dall'articolo 8^{bis} che ha il seguente tenore:

«Articolo 8bis

Il presente Trattato non limita il diritto del Principato del Liechtenstein di diventare Parte contraente a convenzioni internazionali o membro di organizzazioni internazionali di cui la Svizzera fa parte.»

Articolo 2

Il presente accordo sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Berna quanto prima. L'accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Fatto a Berna in doppio esemplare in lingua tedesca il 26 novembre 1990.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Mathias Krafft

Nikolaus von Liechtenstein

4027